

Società' - di capitali - società' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - costituzione - modi di formazione del capitale - limite legale - modificazioni dell'atto costitutivo - contenuto delle modificazioni - recesso del socio dissenziente – Corte

Società per azioni - Previsione statutaria di una prolungata durata della società - Recesso "ad nutum" del socio - Esclusione - Fondamento.

E' escluso il diritto di recesso "ad nutum" del socio di società per azioni nel caso in cui lo statuto preveda una prolungata durata della società (nella specie, fino al 2100), non potendo tale ipotesi essere assimilata a quella, prevista dall'art_ 2437, comma 3, c.c., della società costituita per un tempo indeterminato, stante la necessaria interpretazione restrittiva delle cause che legittimano la fuoriuscita del socio dalla società e dovendo anche escludersi l'estensione della disciplina prevista dall'art_ 2285 c.c. per le società di persone, ove prevale l'"intuitus personae", ostandovi esigenze di certezza e di tutela dell'interesse dei creditori delle società per azioni al mantenimento dell'integrità del patrimonio sociale, potendo essi fare affidamento solo sulla garanzia generica da quest'ultimo offerta, a differenza dei creditori delle società di persone, che invece possono contare anche sui patrimoni personali dei soci illimitatamente responsabili.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 4716 del 21/02/2020 (Rv. 657081 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_2740](#), [Cod_Civ_art_2285](#), [Cod_Civ_art_2437_1](#)

SOCIETA' DI CAPITALI

SOCIETA' PER AZIONI

COSTITUZIONE